II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 1992

che autorizza la Repubblica portoghese a utilizzare dati statistici anteriori al penultimo anno e a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(92/164/CEE, Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto [1], in particolare l'articolo 13,

considerando che a norma dell'articolo 28, paragrafo 3 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto, base imponibile uniforme [2], qui di seguito denominata « sesta direttiva », gli Stati membri possono continuare ad esentare o ad assoggettare all'imposta talune operazioni e che tali operazioni devono essere prese in considerazione per determinare la base delle risorse IVA;

considerando che, in vista dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 3 della sesta direttiva, il paragrafo 3, lettera b) della sezione IV, « Legislazione fiscale », dell'allegato XXXII dell'atto di adesione della Repubblica portoghese alle Comunità europee [3] autorizza il Portogallo ad esentare talune operazioni specificate nell'allegato F della sesta direttiva;

considerando che per la ripartizione di operazioni per categorie statistiche il Portogallo non è in grado di utilizzare dati definitivi dei conti nazionali relativi al penultimo anno precedente l'esercizio finanziario per il quale dev'essere calcolata la base delle risorse proprie IVA; che è quindi opportuno autorizzare il Portogallo a utilizzare conti nazionali relativi ad altri anni anteriori al penultimo anno in questione;

considerando che il calcolo preciso della base delle risorse proprie IVA per una categoria di operazioni di cui all'allegato F della sesta direttiva comporta oneri amministrativi sproporzionati rispetto all'incidenza, peraltro minima, delle operazioni in questione sulla base delle risorse IVA del Portogallo; che è quindi opportuno autorizzare questo Stato membro a non tenerne conto per il calcolo della base IVA;

considerando che il Portogallo è in grado di effettuare un calcolo utilizzando stime approssimative per quattro operazioni elencate nell'allegato F della sesta direttiva; che è quindi opportuno autorizzare il Portogallo a calcolare la base IVA utilizzando valutazioni approssimative;

considerando che il comitato consultivo delle risorse proprie ha approvato la relazione contenente i pareri dei suoi membri sulla presente decisione,

[1] GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 9.
[2] GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.
[3] GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 383.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la ripartizione per aliquota prevista dall'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, il Portogallo è autorizzato a utilizzare dati desunti dai conti nazionali relativi al 1986 per gli esercizi finanziari 1989 e 1990 per i quali occorre calcolare la base delle risorse IVA.

Articolo 2

Per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto, a decorrere dall'esercizio 1989 il Portogallo è autorizzato a non tener conto della seguente categoria di operazioni di cui all'allegato F della sesta direttiva:

prestazioni di servizi degli autori, artisti e interpreti artistici (allegato F, ex punto 2).

Articolo 3

Per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto, a decorrere dall'esercizio 1989 il Portogallo è autorizzato a calcolare utilizzando stime approssimative la base relativa alle seguenti categorie di operazioni di cui all'allegato F della sesta direttiva:

1) prestazioni di servizi con macchine agricole per aziende agricole singole o associate (allegato F, punto 3);
2) prestazioni di servizi effettuate dalle imprese di pompe funebri e di cremazione nonché cessioni di beni ad esse accessorie (allegato F, punto 6);
3) prestazioni di cure agli animali effettuate dai medici veterinari (allegato F, punto 9);
4) cessioni di edifici e di terreni, di cui all'articolo 4, paragrafo 3 (allegato F, punto 16).

Articolo 4

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1992.

Per la Commissione

Peter SCHMIDHUBER

Membro della Commissione